CAMERA DEI DEPUTATI N. 4226

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRANCESCHINI, ELKAN, ROMANATO, PERDONÀ, PITZALIS, TITOMANLIO VITTORIA, LIMONI, REALE GIUSEPPE, RAMPA, FUSARO, BALDELLI, BUZZI, LEONE RAFFAELE, SAVIO EMANUELA, CAIAZZA, D'AMBROSIO, BERTÈ, CERRETI ALFONSO, MAROTTA VINCENZO, BIANCHI GERARDO

Presentata il 1° novembre 1962

Provvedimenti integrativi per l'edilizia scolastica

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 24 luglio 1962, n. 1073 (*Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965*), sancisce all'articolo 1 un programma di impegni trentacinquennali, da parte del Ministero dei lavori pubblici, per complessivi 9.750 milioni a favore dell'edilizia scolastica. Questo imponente rilancio sulla nota legge 9 agosto 1954, n. 645, è destinato a provvedere alla costruzione di oltre 30.000 aule per i bisogni di più che 900.000 alunni.

AUMENTO DEGLI IMPEGNI PER CONTRIBUTI.

Ma le crescenti dimensioni dello sviluppo scolastico (basti solo pensare ai doppi turni di tante scuole) hanno già superato le previsioni del piano triennale, specie per quanto si riferisce all'incessante aumento delle nuove istituzioni nella scuola dell'obbligo e nell'istituto professionale. È vero che, alla fine del 1965 un nuovo piano varrà a predisporre ulteriori provvidenze in un quadro più sistematico ed auspicabilmente bastevole. Ma è altrettanto vero che nel presente triennio il ritmo dell'edilizia non può essere lasciato di troppo inferiore ai bisogni dell'espansione scolastica. È a tutti ben noto infatti, onorevoli colleghi, che molti Comuni, nei quali l'approvazione della legge 24 luglio 1962, n. 1073, aveva fatto sorgere legittime speranze e suscitato salutari urgenze, sentono oggi, a pochi mesi di distanza, compromesse le loro attese dalla mole delle domande di cui è ormai oberato il piano triennale, su cui gravano altresì – non bisogna dimenticarlo – numerosi precedenti impegni non ancora soddisfatti.

Appunto per evitare che la pur ingente portata delle recenti provvidenze riesca di fatto impari alle aspettative della Nazione, abbiamo cercato di elevare la cifra degli impegni trentacinquennali, già posta a disposizione del Ministero dei lavori pubblici, aumentandola di 5.010 milioni e portandola così a complessivi milioni 14.760, con incremento superiore al 50 per cento del previsto: ciò che consentirebbe di sopperire alla massima parte delle richieste inevase, e di fronteggiare così più serenamente le reali esigenze di sviluppo della scuola italiana.

Quale copertura finanziaria, abbiamo indicato due possibili cespiti. Il primo, di 3.510 milioni, come storno dalla somma totale stanziata per la costruzione di « scuole prefabbricate » (articolo 3 della legge 26 gen-

naio 1962, n. 17); il secondo, di 1.500 milioni, come diverso impiego dei fondi previsti dall'articolo 16 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per adattamento di locali ad uso di scuole rurali. Si tratta di ricorrere, onorevoli colleghi, all'ausilio di somme destinate pur sempre ad analoghi bisogni della scuola. Ma ci è parso nostro dovere di scegliere, benché a malincuore, tra necessità e necessità: sacrificando benefici di carattere provvisorio o collaterale all'incremento della normale e assai più richiesta edilizia.

ACCELERAZIONE DI PROCEDURE.

1. — Uno dei maggiori impedimenti alla sollecita realizzazione delle opere di edilizia scolastica da attribuirsi col contributo dello Stato, sin dalla emanazione delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 9 agosto 1954, n. 645, va ascritto ai numerosi adempimenti ed alla complessa procedura cui gli enti interessati sono tenuti.

La legge 26 gennaio 1962, n. 17, nell'intento di snellire la procedura, soprattutto per quanto attiene l'esame e l'approvazione dei progetti, aveva sancito, all'articolo 2, comma secondo, che i progetti di opere di edilizia scolastica per importi di spesa non superiori ai 100 milioni avvenisse ad opera di una Commissione provinciale costituita dall'ingegnere capo del Genio civile (presidente), dal provveditore agli studi e dal medico provinciale. La competenza di tali Commissioni provinciali – che per riconoscimento generale avevano effettivamente contribuito ad un concreto acceleramento dei tempi di realizzazione delle opere di edilizia scolastica – risulta tacitamente abrogata ad opera degli articoli 6 e 10 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, i quali stabiliscono che i progetti fino a 200 milioni di spesa sono approvati dai C.T.A. funzionanti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

Allo scopo di abbreviare l'*iter* delle pratiche in materia di edilizia scolastica, si rende pertanto necessario ed urgente, a nostro avviso, ripristinare nella sostanza la disposizione di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17.

2. — Inoltre, la citata legge n. 17, attraverso il disposto di cui al terzo comma dell'articolo 2, sancendo un termine (60 giorni dalla presentazione) entro il quale deve avvenire l'approvazione dei progetti fino a 100 milioni, si era ripromessa di ottenere un ulteriore snellimento delle procedure e, quindi, un accorciamento dei tempi di realizzazione delle opere ammesse a contributo dello Stato.

Senonché l'esperienza ha dimostrato che a nulla, o a ben poco, serve stabilire un termine per l'esame e l'approvazione dei progetti se i medesimi vengano presentati a notevole distanza di tempo dall'ammissione a contributo dell'opera. Un effettivo acceleramento dei tempi potrebbe, perciò, ottenersi solamente ponendo un termine anche da parte degli Enti interessati, sia per la presentazione dei progetti, che per la ripresentazione dei progetti stessi in caso di rigetto da parte dei competenti organi tecnici.

Affidiamo con animo fiducioso alla vostra approvazione, onorevoli colleghi, la presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è modificato come segue:

« Per gli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1964-65 il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per l'importo complessivo di lire 4.920 milioni per ciascun esercizio, comprensivi, per i due primi esercizi, dei 1.500 milioni di lire autorizzati

dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, ripartiti come segue:

1°) per contributi destinati agli edifici per le scuole elementari, lire 2.250 milioni;

2°) per contributi destinati agli edifici delle scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonché degli istituti professionali, lire 2.000 milioni;

3°) per contributi destinati agli edifici per le scuole degli altri tipi, nonché per gli istituti statali di educazione, lire 670 milioni.

ART. 2.

L'esame e l'approvazione dei progetti di opere di edilizia scolastica che comportino una previsione di spesa non superiore ai 100 milioni di lire sono demandati alla Commissione di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, secondo le norme ivi previste.

ART. 3.

Gli Enti obbligati debbono sottoporre all'approvazione dei competenti organi tecnici i progetti di opere di edilizia scolastica entro i seguenti termini, dalla ammissione a contributo statale delle opere richieste:

due mesi per opere fino a 100 milioni di spesa prevista;

quattro mesi per opere fino a 200 milioni di spesa prevista;

sei mesi per opere eccedenti i 200 milioni di spesa prevista.

I medesimi termini valgono anche per la ripresentazione di progetti respinti o per i quali vengono richieste modifiche.

Ove gli Enti obbligati non ottemperino ai termini di cui al presente articolo, sarà provveduto secondo il disposto di cui all'articolo 13 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

ART. 4.

Al maggior onere di cui alla presente legge si farà fronte:

a) per lire 3.510 milioni mediante storno di pari somma dei fondi previsti all'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

b) per lire 1.500 milioni mediante storno di pari somma dai fondi previsti all'articolo 16 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio.

ART. 5.

Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.